



# **CITTA' DI CAMOGLI**

*CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA*

**Ufficio POLIZIA MUNICIPALE**

**COPIA**

**Albo n. 1127**

## **ORDINANZA N° 103 del 28-09-2021**

**OGGETTO:** CHIUSURA TEMPORANEA E PARZIALE TRATTO DI VIA SAN NICOLO'

### **IL SINDACO**

**VISTA** la Legge Regionale n.13/99 come modificata dalla Legge Regionale n.01/2002.

**PREMESSO** che gli eventi atmosferici del 26 u.s. hanno causato alcuni smottamenti di terreno in Loc. Punta Chiappa nel tratto compreso tra il ristorante "Da Drin" e l'imbarcadero dei battelli ("Foce").

**RICHIAMATA** la comunicazione pervenuta per le vie brevi in data 27/09/2021 dall'Ufficio Tecnico comunale, volta al rilascio di ordinanza contingibile e urgente per il temporaneo divieto di accesso e sosta nell'area interessata da detto smottamento individuato nel tratto compreso tra il ristorante "Da Drin" e l'imbarcadero dei battelli denominato Loc. "Foce".

**RILEVATO** che sono state disposte immediatamente le necessarie ispezioni tecniche a professionista geologo esperto volte a valutare le eventuali criticità sul versante a monte del percorso pedonale.

**RIENUTO** necessario, al fine di evitare che si verifichino situazioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumità interdire temporaneamente la circolazione e la sosta pedonale nel tratto compreso tra il ristorante "Da Drin" e l'imbarcadero dei battelli denominato Loc. "Foce", in attesa dell'esito delle verifiche tecniche di cui sopra.

### **VISTI:**

- gli art.li 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada;
- l'art. 30 del Codice della Navigazione;
- l'art. 59 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
- le normative regolanti la materia oggetto della presente ordinanza.

**VISTO** inoltre il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

### **ORDINA**

per le motivazioni esposte in premessa, formanti parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo:

1. al fine di evitare che si verifichino situazioni di potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'interdizione temporanea della circolazione e della sosta pedonale sul percorso di via San Nicolò compreso tra il ristorante "Da Drin" e l'imbarcadero dei battelli denominato Loc. "Foce" dalla data odierna 28/09/2021 fino al termine delle verifiche tecniche in corso e della messa in sicurezza del tratto interessato;
2. l'Ufficio tecnico comunale, il Comando Polizia Municipale e le altre Forze dell'ordine sono incaricati, per la parte di competenza, della esecuzione della presente ordinanza;
3. al presente provvedimento sarà data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi (ai sensi dell'art. 38 comma 4 dello Statuto), e contestualmente all'Albo on-line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Si avverte che:

- a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90, avverso la presente ordinanza, in applicazione alla legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria;
- a norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comm. Capo Antonio Santacroce e che l'ufficio per prendere visione degli atti è l'Ufficio Demanio Marittimo;
- per le trasgressioni trova applicazione la sanzione prevista dall' art.1164 del Codice della Navigazione.

#### **DISPONE**

Di inviare copia della presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza:

- alla Capitaneria di Porto di Genova
- all'Ufficio Locale Marittimo di Camogli
- al Comando Stazione Carabinieri Camogli
- al Comando Polizia Locale
- all'Ufficio Tecnico comunale
- all'Ufficio Segreteria/Sito internet istituzionale

**IL SINDACO**

**F.to Dott. FRANCESCO OLIVARI**